

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------------|
|  | <p align="center">COMUNE di CASATENOVO Provincia di Lecco Codice 10507</p> | <p align="center">Numero 149</p> | <p align="center">Data 24/08/2012</p> | <p align="center">Prot.</p> |
|---|---|---|--|------------------------------------|

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI TRA I CITTADINI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ART.1, COMMA 1°, DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35/2012.

Originale

L'anno **2012** addì **24** del mese di **Agosto** alle ore **09.00** nella sede Comunale di Casatenovo. Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

| Nome e cognome | Qualifica | Presente |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| COLOMBO ANTONIO | Sindaco | SI |
| GALBIATI FILIPPO | ViceSindaco | SI |
| ZARDI LUCIANO | Consigliere_Ass | SI |
| BRAMBILLA DARIO | Consigliere_Ass | SI |
| COGLIATI RODOLFO | Consigliere_Ass | NO |
| COMI MARTA | Consigliere_Ass | SI |
| SIRONI ALFIO | Consigliere_Ass | NO |

Totale 5

Assiste il Segretario Generale **SANDRO DE MARTINO**

Il Sig. **COLOMBO ANTONIO, Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI TRA I CITTADINI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ART.1, COMMA 1°, DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35/2012.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 04/04/2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1°, della citata legge di conversione n. 35/2012 che nell'apportare modifiche alla legge 07/08/1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi, in particolare introduce novità con riferimento all' art. 2 commi 8° e 9° della suddetta legge n. 241/1990 e sue modifiche ed integrazioni.

RILEVATO che, nello specifico le predette novità attengono alla necessità che l'organo di governo dell'Amministrazione individui, nell'ambito delle figure apicali dell'Ente, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei dirigenti o funzionari/responsabili alla definizione, nei termini di legge e/o regolamentari, del procedimento avviato su domanda del privato istante.

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 32 in data 01/07/2010 con la quale veniva approvato il nuovo regolamento sul procedimento amministrativo, nonché dei tempi di conclusione dei procedimenti alla luce dell'art. 7, comma 3 della legge n. 69/2009;
- la deliberazione della giunta comunale n. 10 in data 26/01/2012, esecutiva ai sensi di legge, tramite la quale si provvedeva ad un aggiornamento dei procedimenti amministrativi, ex art. 23 del relativo regolamento, e ciò a seguito di mutati assetti organizzativi della struttura burocratica dell'Ente.

DATO ATTO che, di conseguenza, questa Amministrazione comunale intende conformarsi alla citata disposizione di legge, individuando il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo de quo, nonché delineando l'iter per la definizione del relativo procedimento in caso di accertata inerzia da parte del Responsabile del procedimento medesimo.

RITENUTO di dover provvedere in merito e udita la proposta del Sindaco, dott. Antonio Colombo, circa l'opportunità di individuare, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, il Segretario comunale.

CONSIDERATO che il presente atto costituisce una specificazione e precisazione, in attuazione della predetta Legge n. 35/2012, della disciplina già prevista da questo Ente nell'art. 35 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevede l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia da parte del competente Responsabile, in capo al Segretario comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lvo n. 267/2000.

DATO ATTO che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione non presenta aspetti specifici di natura contabile (intesi come assunzione di impegni di spesa e/o diminuzione di entrate).

ATTESA la propria competenza formale a provvedere ex art. 48 del citato D.Lvo n. 267/2000.

RICHIAMATO lo Statuto comunale

AD unanimità di voti legalmente resi ed accertati:

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) Individuare, nel Comune di Casatenovo, il soggetto cui affidare, in caso di inerzia del Responsabile titolare del procedimento, il potere sostitutivo, nella persona del Segretario comunale pro tempore di questo Ente.

2) Dare atto che il potere sostitutivo di che trattasi deve essere espletato secondo le seguenti modalità:

a) decorso inutilmente il termine ordinario previsto dalla legge/regolamento o quello superiore in caso di sospensione dei termini, ex art. 7 della L. 241/1990, per la definizione e conclusione del procedimento, il privato istante può rivolgersi al soggetto individuato col presente provvedimento (Segretario comunale pro tempore) perché il medesimo si attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in questione;

b) il soggetto individuato col presente provvedimento, quale titolare del potere sostitutivo, può nell'ordine:

b1) sollecitare formalmente il Responsabile del Settore competente per materia, con specifico riferimento al procedimento oggetto della richiesta avanzata dal privato istante, alla conclusione dello stesso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Qualora e su uno specifico procedimento, è previsto il coinvolgimento ovvero si rende necessario il supporto di altro e diverso Responsabile di area, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile dell'Area competente ai fini dell'adozione del provvedimento finale avrà cura, anche ai fini e per le conseguenze di cui alle successive lettere, di segnalare tempestivamente al soggetto, individuato quale titolare del potere sostitutivo, i ritardi e le inadempienze non imputabili al medesimo Responsabile di area e che impediscono la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale;

b2) qualora e nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile del Settore competente non dovesse provvedere alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine concessogli, il soggetto titolare del potere sostitutivo provvede alla nomina di un commissario ad acta. Alla nomina del predetto commissario, il soggetto, titolare del potere sostitutivo potrà provvedere anche nell'ipotesi in cui ritenga di non dover formulare il detto sollecito;

- b3) le spese relative all'eventuale nomina del commissario ad acta sono poste a totale carico del Responsabile inadempiente. In tale caso, le stesse saranno, nell'immediato e previo inoltro da parte del commissario stesso della documentazione giustificativa all'uopo occorrente, liquidate con provvedimento adottato dal titolare del potere sostitutivo il quale e successivamente, dovrà attivarsi, nelle forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata;
- c) Qualora il privato istante espressamente lo richieda, in calce ai provvedimenti rilasciati in ritardo sono chiaramente indicati il termine originario previsto dalle leggi o dai regolamenti entro il quale gli stessi dovevano essere rilasciati e quello effettivamente impiegato.
- d) Il soggetto titolare del potere sostitutivo, per come individuato per effetto del presente provvedimento, entro il 30 Gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo (Giunta comunale) per le valutazioni e determinazioni di propria competenza, i procedimenti, suddivisi per tipologia ed Aree competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalle leggi o dai regolamenti.
- e) La mancata e/o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Responsabile inadempiente.
- f) Alla luce della previsione del nuovo comma 9 della legge n. 35/2012, i cui contenuti sono riportati nelle lettere d) ed e), il termine dei procedimenti oggetto della presente diventano perentori considerato che tali previsioni costituiscono delle sanzioni nei confronti degli inadempienti.
- g) L'adozione del presente provvedimento e l'applicazione delle disposizioni in esso contenute non devono comportare oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.
- h) Per quanto non espressamente previsto col presente atto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 07/08/1990 n. 241 e succ.,. modif. ed integ. , nonché le altre specifiche disposizioni contenute nelle leggi disciplinanti i rapporti tra cittadini e pubblica Amministrazione.

3) Di dare atto e precisare, altresì, quanto segue:

- Le disposizioni contenute nel presente provvedimento attengono e si riferiscono esclusivamente ai procedimenti avviati su istanza di parte formalizzata dai privati e che si devono concludere, nel termine previsto dalla legge e dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo citato nelle premesse, con l'adozione di un provvedimento finale avente valenza esterna e tendente a riscontrare in termini positivi/negativi l'istanza per come presentata dai privati;
- alla luce della previsione del nuovo comma 9 della legge n. 35/2012, i cui contenuti sono riportati nelle lettere d) ed e), il termine dei procedimenti oggetto della presente diventano perentori considerato che tali previsioni costituiscono delle sanzioni nei confronti degli inadempienti.

4) Di precisare altresì che il presente provvedimento ha natura regolamentare e che viene adottato dalla Giunta comunale quale atto di organizzazione degli uffici e dei servizi ex art. 48, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

5) Di trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento:

- al Segretario comunale, nonché ai responsabili di Servizio dei Settori dell'Ente;

- al CED e URP-Ufficio Comunicazione per la parte che concerne la pubblicazione sul sito del nome e dei riferimenti/contatti del titolare del potere sostitutivo;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Lecco per opportuna e doverosa informazione.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000 e ciò con separata votazione unanimemente favorevole.

COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di Lecco

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 149

DEL 24/08/2012

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Casatenovo, lì 24.08.2012

IL RESPONSABILE
Settore Affari Generali
f.to Roberta Cesana

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**IL PRESIDENTE
COLOMBO ANTONIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Casatenovo, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO**

N. _____ Reg. Pubblicazioni

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ;
- è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata compresa nell'elenco Prot. n. _____ del _____, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
- è stata trasmessa alla Prefettura in data _____ (art. 135, del T.U. N. 267/2000).

Casatenovo, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO DE MARTINO**